

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice

Art. 131 Poteri coercitivi del giudice.

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro ordinato compimento degli atti ai quali procede.